

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)345

Vol. 1981/0110

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(81) 345 def.

Bruxelles, 6 luglio 1981

PROPOSTA DI DECISIONE

che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni
dei funzionari e altri agenti delle Comunità

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 345 def.

DECISIONE CHE MODIFICA IL METODO DI ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI
FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA'

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti,
in particolare gli articoli 64 e 65 dello statuto e gli articoli 20, 63
e 64 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

previa concertazione con le organizzazioni sindacali e professionali del
personale delle Comunità ,

considerando che, per mantenere delle relazioni armoniose tra le Istituzio-
ni europee ed i loro funzionari e altri agenti, è opportuno precisare le
modalità secondo le quali il Consiglio applica su proposta della Commisio-
ne, l'articolo 65 dello statuto;

considerando che, per tener conto del principio di parallelismo è oportu-
no adeguare le retribuzioni sulla base, da un lato, dei risultati espressi
dall'indice comune e, dall'altro, degli indicatori specifici che riflettono
l'evoluzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nazionali; che ciò
nondimeno, per evitare distorsioni nell'applicazione del principio del pa-
rallelismo, è opportuno eliminare l'incidenza del processo di ravvicinamento
ai livelli delle retribuzioni dei dipendenti pubblici in taluni Stati mem-
bri meno prosperi; che a tal fine, in occasione degli esami annuali che sa-
ranno effettuati nel corso degli anni 1981-1990, verranno presi in considera-
zione solo gli indicatori specifici relativi all'evoluzione constatata nei
sei Stati membri nei quali il livello delle retribuzioni pro capite nelle
amministrazioni pubbliche è più elevato;

considerando che è opportuno precisare altresì le modalità secondo le quali il
Consiglio tiene conto della variazione sensibile del costo della vita onde
adeguare i coefficienti correttori conformemente all'articolo 65, paragra-
fo 2;

.../...

considerando che, nel caso in cui per il periodo di riferimento si preveda un'evoluzione negativa del potere d'acquisto, è opportuno defalcare un importo appropriato dagli adeguamenti intermedi di cui sopra;

considerando che le difficoltà particolari dell'attuale situazione economica e sociale, valutate alla luce dei dati obiettivi forniti dalla Commissione, giustificano un prelievo eccezionale a titolo della crisi, applicabile alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio in concomitanza - fintanto che sussistano le suddette difficoltà - con l'adeguamento delle retribuzioni quale risulta dal presente metodo; che è opportuno, a tal fine, che la Commissione sottoponga al Consiglio una proposta di revisione dello statuto e del RAA, volta ad instaurare detto prelievo ed a determinare le modalità di applicazione rispetto agli adeguamenti dei diritti pecuniari che derivano dal presente metodo

DECIDE:

Articolo 1

Il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, adottato il 26 giugno 1976, è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Tale metodo si applica a partire dal 1° luglio 1981 ed assume, a tale data, come periodo di riferimento quello che inizia il 1° luglio 1980.

Articolo 2

La presente decisione avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie che istituiscono un prelievo eccezionale a titolo della crisi, ad eccezione delle disposizioni relative all'adeguamento intermedio delle retribuzioni, le quali entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

.../...

I. PRINCIPIO DI BASE

L'adeguamento delle retribuzioni, fondato sull'articolo 65 dello statuto, si inserisce nel quadro di una politica intesa a garantire un'evoluzione delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità parallela a quella rilevata in media negli Stati membri per le retribuzioni delle varie categorie di dipendenti pubblici nazionali.

Per un periodo di dieci anni sono presi in considerazione i fattori seguenti:

- l'indicatore specifico (l'evoluzione del potere d'acquisto dei funzionari nazionali),
- l'indice comune (costo della vita) secondo la procedura sinora applicata,
- le statistiche necessarie agli adeguamenti intermedi (art. 65, par. 2) intese a garantire l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari europei indipendentemente dalla loro sede di servizio,
- le difficoltà particolari della situazione economica e sociale valutate alla luce dei dati obiettivi forniti dalla Commissione,
- le necessità di assunzione.

II. MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Esame annuo del livello delle retribuzioni (art. 65, par. 1 dello statuto)

La Commissione presenta nel settembre di ogni anno una relazione sui seguenti elementi d'informazione:

1.1. Evoluzione del costo della vita

L'indice comune, destinato a determinare l'evoluzione del costo della vita in ciascuno degli Stati membri, continua ad essere utilizzato secondo la procedura sinora applicata.

.../...

Ogni cinque anni, l'Istituto statistico delle Comunità europee verifica se i rapporti tra coefficienti correttori riflettono in modo adeguato le equivalenze di potere d'acquisto tra le retribuzioni versate al personale in servizio nelle capitali degli Stati membri.

L'Istituto statistico procede a questa verifica per le altre sedi di servizio quando elementi obiettivi indicano l'esistenza di un rischio di distorsioni rilevanti rispetto ai dati rilevati nella capitale del paese interessato.

1.2. Evoluzione del reddito reale dei funzionari nazionali - Indicatori specifici

L'obiettivo perseguito è quello di misurare in percentuale l'evoluzione in senso ascendente o discendente del potere d'acquisto nei pubblici impieghi nazionali.

A tal fine:

a) L'Istituto statistico delle Comunità europee stabilisce, sulla base di informazioni fornite dai servizi nazionali, indicatori specifici dell'evoluzione delle retribuzioni reali e della durata del lavoro nei pubblici impieghi nazionali degli Stati membri durante il periodo trascorso. Il periodo di riferimento è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno nel quale viene effettuato l'esame.

L'Istituto statistico stabilisce la media degli indicatori, sia per l'insieme dei paesi membri, sia per i sei Stati membri dove il livello di retribuzione pro capite dei funzionari pubblici è più elevato (1).

Negli esami annuali delle retribuzioni degli anni dal 1981 al 1990, viene presa in considerazione soltanto la seconda media. In occasione dell'esame annuale del 1991, il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, in merito all'opportunità di continuare ad usare questo metodo di calcolo

.../...

(1) Redditi da lavoro dipendente per dipendente nel settore delle amministrazioni pubbliche, a prezzi e parità di potere d'acquisto correnti espressi in standard di potere d'acquisto dell'ultimo anno disponibile nelle statistiche (cfr. conti nazionali SEC, aggregato S 60).

I vari indicatori specifici sono stabiliti in duplice forma:

- un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A, B, C, e D;
- un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari pubblici nazionali di queste quattro categorie.

Ciascuno di questi indicatori è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto, gli indicatori specifici devono tener conto degli elementi fiscali che intervengono sul piano nazionale per operare riduzioni del reddito imponibile.

I servizi nazionali forniscono all'Istituto statistico, a richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie.

- b) Ove constati anomalie statistiche nelle informazioni ottenute, o l'impossibilità di stabilire degli indicatori che misurino correttamente dal punto di vista statistico l'evoluzione dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro, l'Istituto statistico ne fa rapporto alla Commissione fornendole gli elementi che le consentano di formulare la sua proposta.
- c) L'Istituto statistico valuta inoltre, sul piano statistico, lo scarto tra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici, sulla base dei dati dei bilanci nazionali e dei conti nazionali.
- d) Per determinare le modalità dell'attuazione del metodo suddetto e ridurre, per quanto possibile, i rischi di contestazione circa i dati relativi all'esercizio in corso, l'Istituto statistico convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica.

In tale occasione:-

- si procede ad un esame di tutti gli elementi necessari per misurare correttamente l'evoluzione del potere d'acquisto negli impieghi pubblici nazionali, nonché dei problemi pratici posti dall'elaborazione

.../...

di detti indicatori al netto; occorre a tal fine stilare l'inventario non solo delle imposte e dei contributi obbligatori, ma anche delle deduzioni e riduzioni, forfettarie o individualizzate, che intervengono nella determinazione della base imponibile;

- vengono comunicati gli elementi necessari per stabilire una previsione dell'evoluzione del potere d'acquisto nei pubblici impieghi nazionali per il periodo in questione.

e) Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi alla massa salariale in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali.

L'Istituto statistico correda la sua relazione sugli indicatori specifici con spiegazioni sulle divergenze tra i medesimi e l'evoluzione degli indicatori di controllo di cui sopra.

Esso provvede, se del caso, alle opportune correzioni.

1.3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decide entro il 1° dicembre di ogni anno l'adeguamento delle retribuzioni sulla base dei criteri di cui al punto 1 che precede, nonché la concomitante applicazione della quota del prelievo previsto al punto 2 in appresso.

2. LE DIFFICOLTA' PARTICOLARI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

2.1. Le difficoltà particolari della situazione economica e sociale, valutate alla luce di dati obiettivi forniti a questo proposito dalla Commissione, vale a dire la differenza tra:

- l'evoluzione dei salari reali pro capite e la produttività apparente per persona occupata,
- l'evoluzione dei salari reali pro capite e la produttività distribuibile (produttività corretta dai termini di scambio),

.../...

- e l'evoluzione dei salari reali pro capite e la produttività per persona attiva, compreso quindi il volume della disoccupazione,

vengono prese in considerazione mediante la costituzione di un prelievo di crisi le cui modalità sono fissate da nuove disposizioni dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti (1).

2.2. Qualora si verifici un grave deterioramento della situazione economica e sociale, la Commissione presenterà, sulla base dei dati obiettivi di cui al punto 2.1., delle proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibererà.

3. Necessità di assunzione

(art. 65, par. 1 dello statuto)

Se lo richiederanno le necessità di assunzione, la Commissione sottoporrà al Consiglio proposte adeguate.

4. Modalità di decisione per l'adeguamento delle retribuzioni

a) Il Consiglio decide l'adeguamento delle retribuzioni in termini netti. Tale adeguamento può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale.

Il tasso di adeguamento può essere quindi espresso:

- in percentuale,
- e/o in valore assoluto.

b) Il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni così fissato e il coefficiente correttore in vigore per i funzionari in servizio in Belgio e nel Lussemburgo vengono incorporati, secondo il metodo illustrato appresso, nelle tabelle degli stipendi base figuranti all'articolo 66 dello statuto e agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti:

- all'importo della retribuzione netta a coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ognuno

.../...

(1) La relativa proposta sarà trasmessa a parte, in conformità delle procedure previste.

dei gruppi degli altri agenti, si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui al punto b), espresso in percentuale e/o in valore assoluto;

- la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, previa detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del punto c), in appresso, e delle trattenute obbligatorie, dà l'importo netto modificato secondo quanto sopra indicato;
- per questa conversione degli importi netti in importi lordi si tiene conto della situazione del funzionario non coniugato che non beneficia delle varie indennità;
- il coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo viene riportato a 100; i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono adattati tenendo conto del rapporto tra gli indici di variazione del costo della vita in tali sedi e l'indice di variazione del costo della vita a Bruxelles/Lussemburgo.

c) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, relativo all'imposta a profitto delle Comunità, alle retribuzioni liquidate sulla base della tabella degli stipendi base fissata in conformità del primo trattino, gli importi di cui all'articolo 4 di detto regolamento vengono moltiplicati per un fattore composto:

- dal coefficiente correttore applicabile prima dell'incorporazione alle retribuzioni dei funzionari in servizio in Belgio e nel Lussemburgo;
- dal tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui al punto b);
- e/o, quando l'adeguamento sia espresso in valore assoluto, dalla percentuale media equivalente.

In occasione di ogni adeguamento della tabella degli stipendi base, il nuovo fattore moltiplicatore è costituito dal risultato della moltiplicazione dell'ultimo fattore per gli elementi relativi al periodo considerato.

.../...

d) La decisione del Consiglio ha effetto dal 1° luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari.

5. Adeguamenti intermedi delle retribuzioni

(art. 65, par. 2 dello statuto)

Gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, vengono decisi in caso di variazione sensibile del costo della vita, se viene raggiunta una determinata soglia di sensibilità, tenendo conto della prevedibile evoluzione del potere d'acquisto nel periodo di riferimento annuale in corso.

La previsione dell'evoluzione del potere d'acquisto per il periodo interessato è stabilita dall'Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione di cui al punto II, 1.2, d).

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene defalcata dall'adeguamento semestrale da concedere. Il calcolo finale viene effettuato in occasione dell'esame annuale.

La soglia di sensibilità è fissata al 40% del tasso medio dell'evoluzione del costo della vita medio della Comunità (1) accertato sui sei mesi che seguono la data di decorrenza dell'ultimo adeguamento delle retribuzioni. Tuttavia, per evitare una soglia troppo bassa o troppo elevata e quindi inammissibile, si prescrive un minimo del 2% e un massimo del 4%.

Per l'applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura:

- la proposta della Commissione per l'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, avente come periodo di riferimento il secondo semestre dell'anno civile precedente, è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda quindicina del mese di aprile;

.../...

(1) Quale è pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee (cfr. aggiornamento mensile dei prezzi al consumo - Statistiche generali e conti nazionali, ISCE).

- se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per il Belgio, i coefficienti correttivi per tutte le sedi di servizio sono adattati al 1° gennaio dell'anno in corso in base al tasso d'inflazione constatato in ciascuna di esse, fatta salva un'eventuale detrazione, in misura proporzionale per tutti i coefficienti correttivi, a seguito della previsione di un tasso d'evoluzione negativo del potere d'acquisto;
- indipendentemente da questo adeguamento semestrale, per certi paesi a forte inflazione saranno effettuati adeguamenti supplementari. Si accorderà la metà o un terzo del tasso da adeguare a seconda che questo diminuito della defalcazione di cui al secondo comma, rappresenti il doppio o il triplo della soglia di sensibilità sopra definita. Le date di effetto si situano all'inizio del terzo mese che segue l'inizio del periodo di riferimento, oppure all'inizio del secondo e del quarto mese che seguono l'inizio del periodo di riferimento. Queste verifiche vengono fatte sia in occasione della proposta della Commissione del mese di aprile, sia in occasione dell'esame annuale delle retribuzioni;
- qualora la soglia di sensibilità non fosse raggiunta in Belgio, i coefficienti correttivi dei paesi che hanno un'inflazione superiore alla soglia sono adeguati in base al tasso d'inflazione ivi rilevato.

Gli adeguamenti intermedi di cui ai due capoversi precedenti sono defalcati dall'adeguamento annuale delle retribuzioni.

Se le misure prese a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, dovessero condurre a fine anno in qualche sede di servizio ad una riduzione delle retribuzioni nominali, queste sarebbero mantenute al loro livello e la riduzione intera o residua verrebbe operata in occasione dell'adeguamento successivo.

Per tutti i casi d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto, in mancanza di indici comuni disponibili si utilizzano gli indici nazionali dei prezzi al consumo privato; l'allineamento mediante l'indice comune viene operato in occasione dell'esame annuale.

III. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

1. Il metodo di adeguamento delle retribuzioni determinato in virtù della presente decisione è applicabile per 10 anni a decorrere dal 1° luglio 1981.
 2. Il prelievo eccezionale di crisi entrerà in vigore a decorrere dalla data prevista dal regolamento del Consiglio che l'instaurerà, e interesserà in particolare gli arretrati dei diritti pecuniari derivanti dall'adeguamento annuale delle retribuzioni a titolo dell'esercizio 1981 e relativi ai periodi di servizio successivi al 1° luglio 1981.
 3. Sei mesi prima dello scadere del quinto anno, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del metodo accompagnata da un'appropriata proposta vertente in particolare sul modo di prendere in considerazione le difficoltà particolari della situazione economica e sociale a partire dal sesto anno. Salvo decisione contraria del Consiglio, le modalità di applicazione previste al punto II, 1 della presente decisione restano applicabili a decorrere dal sesto anno.
 4. Su proposta della Commissione, il Consiglio esaminerà i risultati dell'applicazione del metodo di cui sopra in occasione dell'esame del 1991, per determinare eventuali ulteriori miglioramenti e correggere eventuali distorsioni.
-